

Ordinanza municipale sul servizio controllo abitanti

Il **Municipio di Tenero-Contra**, richiamati

- la Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri e di altri registri ufficiali di persone e l'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri;
- la Legge di applicazione del 5 giugno 2000 della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione;
- il Regolamento del 2 dicembre 2009 della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione;
- il Regolamento del 29 marzo 2011 sullo stato civile;
- gli art. 106 e 192 della Legge organica comunale (LOC);

ordina:

Art. 1 Obbligo di notifica

¹Ogni persona che intende prendere residenza (domicilio o dimora) nel Comune deve notificarsi entro otto giorni presso l'Ufficio Controllo Abitanti, presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione.

²Chiunque dà alloggio a terze persone è tenuto ad inoltrare una notifica all'Ufficio Controllo Abitanti.

³Analoga notifica con la stessa procedura deve essere fatta in caso di partenza.

⁴In particolare sono inoltre tenuti a presentare la notifica:

- a) i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
- b) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati (compresi ospedali e case anziani), per il loro personale di servizio e per i clienti che soggiornano per oltre tre mesi;
- c) i capifamiglia allorché un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
- d) l'obbligo di notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Tenero-Contra.

L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 2 Cambiamenti di recapito nel territorio del Comune

Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano recapito entro il territorio giurisdizionale del Comune, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Controllo Abitanti, alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 1 della presente Ordinanza.

Art. 3 Moduli di notifica

I moduli di notifica sono ottenibili gratuitamente presso l'Ufficio Controllo Abitanti e pubblicati sul sito del Comune. Il formulario di notifica deve essere riempito con tutti i dati richiesti. In caso di trasferimento di domicilio, fuori Comune, è fatto obbligo di indicare il nuovo indirizzo. Le notifiche non debitamente compilate, redatte in modo illeggibile, incomplete o non saranno considerate valide e dovranno essere completate.

Art. 4 Documenti da presentare

¹Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'Ufficio Controllo Abitanti richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio. Qualora mancasse l'atto di origine, ne farà richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo a sue spese entro quindici giorni. I cittadini ticinesi, confederati o attinenti di Tenero-Contra che provengono da altri Cantoni o dall'estero sono invece tenuti a far pervenire all'Ufficio Controllo Abitanti il proprio atto di origine, come pure quello di eventuali figli conviventi.

²La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza dovrà depositare un certificato di domicilio o un'autorizzazione di soggiorno da rinnovare ad ogni scadenza.

³In tutti i casi l'Ufficio Controllo Abitanti può esigere la produzione di altri documenti ufficiali che gli consentano di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, quali: libretto di famiglia, atto di nascita, atto di famiglia, estratti ufficiali, ecc. Questi documenti saranno restituiti ai loro titolari, per contro l'atto di origine resta depositato presso il Municipio.

⁴Sono esentati dal pagamento della tassa annua di soggiorno:

- a) il coniuge e i figli minorenni;
- b) i minorenni che non svolgono attività lucrativa e gli apprendisti;
- c) coloro che soggiornano in case per anziani, ecc.;
- d) gli interdetti che per motivi legali non possono trasferire il loro domicilio.

Art. 5 Accertamenti

Per eventuali accertamenti presso il domicilio dei nuovi arrivati, l'Ufficio Controllo Abitanti si avvale della collaborazione degli agenti della Polizia Intercomunale del Piano. La Polizia Intercomunale è autorizzata a incassare tasse per permessi di domicilio, di dimora, di trasferimento, ecc.

Art. 6 Perdita del domicilio

Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 mesi, oppure se notificata partita da un recapito non fa pervenire una nuova notifica, ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è considerato decaduto e i suoi documenti saranno retrocessi al Municipio di attinenza. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

Art. 7 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 8 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza, in specie le omissioni di notifica, sono passibili di una multa di un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 1'000.-, secondo le disposizioni della Legge organica comunale (art. 145 e seguenti).

Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione

¹La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione. L'Ordinanza entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

²La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza del 27 settembre 2016.

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Sindaco:

f.to Marco Radaelli

Il Segretario:

f.to Nicola Maggetti